

Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DELLE  
PERSONE CHE, DALL'ESTERO, RIENTRANO IN ITALIA E  
DEVONO SOTTOPORSI A SORVEGLIANZA SANITARIA ED  
ISOLAMENTO FIDUCIARIO, AI SENSI DEL D.P.C.M. 10 APRILE  
2020

BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DI ..... 2020

**L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA  
PROTEZIONE CIVILE (C.F. 91278030373)**, rappresentata dalla  
dott.ssa Rita Nicolini, domiciliata per la carica a Bologna in viale Silvani  
6 (**per brevità, più avanti, Agenzia Regionale**) in qualità di Soggetto  
Ausiliario del Presidente della Regione, nominato Soggetto Attuatore ai  
sensi del Decreto 576 del 23.02.2020

E

**LA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E  
WELFARE** (più avanti, per brevità, Direzione Generale) rappresentata  
dalla dott.ssa **Petropulacos Kyriakoula**, domiciliata per la carica in  
**Bologna, Viale Aldo Moro 21**

E

**LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:  
CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA, FEDERALBERGHI  
CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA, CONFESERCENTI  
ASSOHOTEL EMILIA ROMAGNA**

PREMESSO:

-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" prevede all'art.1, comma 2, che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché gli interventi urgenti e necessari per rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute;

-le O.C.D.P.C. n. 631 del 6.02.2020, n. 633 del 12.02.2020 n.635 del 13.02.2020, n. 637 del 21.02.2020, n. 638 del 22.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- il D.L. 6 del 23.02.2020 che prevede, all'art. 2, comma 2, che le Autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23.02.2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima per il

coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali

competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell'ambito

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 27 del

04.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce le misure

organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento

di beni/servizi in ambito di Protezione Civile, ed in particolare dispone di

avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile per l'acquisizione dei beni/servizi per far fronte

all'emergenza epidemiologica da COVID-1, stabilendo, altresì che il

Direttore dell'Agenzia Regionale adotta gli atti necessari e stipula i

relativi contratti;

-il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 42 del

20.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce di avvalersi

delle Aziende sanitarie ed IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e

servizi che rientrano negli ambiti di competenza degli stessi ed in

particolare dispone che i Direttori Generali/Commissari Straordinari

delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali

Rappresentanti, adottano gli atti necessari.

EVIDENZIATO che il **D.P.C.M. del 10.04.2020** (pubblicato sulla G.U.

n. 97 del 11.04.2020) prescrive che:

- **chiunque intenda far ingresso nel territorio nazionale**, tramite

trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre,

deve consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, una **dichiarazione**,

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, nella quale indica i

motivi del viaggio, **l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia ove soggiorerà per il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario**, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la predetta abitazione/dimora e il recapito telefonico presso il quale ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 4, comma 1);

- le persone che fanno ingresso in Italia, con le modalità di cui al capoverso precedente, **anche se asintomatiche** sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria territorialmente competente e sono sottoposte alla misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario per 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata all'atto dell'imbarco (art. 4, comma 3);

- qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato, **non sia possibile, per una o più persone, raggiungere effettivamente l'abitazione o la dimora indicata, alla partenza**, come luogo ove soggiornare durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, **l'Autorità sanitaria** competente per territorio **informa immediatamente la Protezione civile regionale** che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **determina le modalità ed il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura (art. 4 , comma 4);**

-le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente, in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, e sono sottoposte alla misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario per 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione (art. 4, comma 5);

- ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo ove soggiornare durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'**Autorità sanitaria** competente per territorio che **informa immediatamente la Protezione civile regionale** che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **determina le modalità ed il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura (art. 4, comma 6);**

DATO ATTO che la l'Agenzia Regionale, ai sensi del D.P.C.M., sopra richiamato, deve garantire adeguate soluzioni alloggiative alle persone che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 4, commi 4 e 6, del medesimo D.P.C.M.;

RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE INTERESSATE E CONSEGUENTEMENTE DEFINIRE:

- **condizioni uniformi di ospitalità;**

- una **tariffazione calmierata;**

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE,  
CONVENGONO QUANTO SEGUE:

**Art. 1 (Finalità)**

Il presente Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare ospitalità, a parità di condizioni, presso le Strutture Ricettive, presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, alle persone che devono sottoporsi alla misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario, ai sensi del D.P.C.M. 10.04.2020.

Il presente Accordo - quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti , né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo quadro, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e la persona sottoposta a vigilanza sanitaria e isolamento fiduciario presso la struttura stessa.

Per dare esecuzione al presente accordo l'Agenzia Regionale, per il tramite del Servizio territorialmente competente:

- contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori (Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna ) territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui

al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di  
interesse, con classificazione minima “tre stelle”;

- segnala alla AUSL territorialmente competente i nominativi delle  
persone ospitate e la Struttura Ricettiva ospitante.

## **Art 2 (Oneri a carico della Struttura Ricettiva)**

Il gestore della struttura ricettiva ospitante s’impegna a fornire, alla  
tariffa pro-capite giornaliera sottoindicata, ritenuta congrua, uno dei  
seguenti trattamenti:

-pensione completa (50,00 Euro + IVA);

- pernottamento e prima colazione (35,00 Euro + IVA)

Per i bambini fino a 12 anni la tariffa è ridotta del 50%.

Inoltre il gestore s’impegna a garantire:

- l'alloggio in camera singola (o doppia in caso di presenza di minori o  
di persona disabile che abbia bisogno di assistenza), provvista di servizi  
igienici e dotata di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamneto, acqua  
calda/fredda;

- la **somministrazione giornaliera dei pasti principali** (colazione,  
pranzo e cena) per ogni ospite che opti per la pensione completa,  
qualora la Struttura Ricettiva sia disponibile ad erogare il servizio di  
ristorazione. L’erogazione dei pasti potrà avvenire direttamente o  
avvalendosi di un servizio di catering esterno, in entrambi i casi in  
porzioni singole, secondo gli standard dell'albergo, con possibilità, per  
l’ospite, di scegliere tra due proposte, sia a pranzo che a cena.

I pasti verranno lasciati fuori dalla stanza dell’ospite negli orari  
convenuti;

- la **somministrazione della colazione** nel caso in cui l'ospite opti per il trattamento di solo pernottamento (o la Struttura Ricettiva offra solo questo servizio); la colazione verrà lasciata fuori dalla stanza dell'ospite nell'orario convenuto. Il pranzo e la cena, ordinati dall'ospite autonomamente, all'esterno della Struttura, entro le fasce orarie stabilite dal medesimo gestore, verranno lasciati fuori dalla stanza dell'ospite a cura del personale della Struttura ricettiva;

- la somministrazione di 1 litro e ½ di acqua al giorno per ogni ospite;

- la consegna ad ogni ospite di un apposito kit per le pulizie giornaliere della camera (il kit deve essere igienizzato ad ogni cambio ospite);

- la consegna del cambio, almeno settimanale, della biancheria da camera e da bagno unitamente alla fornitura di appositi sacchi ove conferire la biancheria sporca (l'ospite dovrà provvedere autonomamente a mettere il sacco fuori dalla stanza per il ritiro da parte del personale della Struttura Ricettiva);

- il ritiro dei rifiuti e lo smaltimento degli stessi nella raccolta indifferenziata, come indicato dal AUSL;

- l'igienizzazione, ad ogni cambio ospite, di tutti i componenti presenti della "bed line", quali: cuscino, coprimaterasso, coperte, copriletti, federe, lenzuoli, asciugamani, tappetini bagno, ecc., tramite l'operatore individuato dal gestore.

Il gestore della struttura ricettiva non è responsabile dell'eventuale violazione dell'obbligo di isolamento fiduciario da parte dell'ospite.

Il gestore segnala l'allontanamento dell'ospite dalla Struttura, o il comportamento non corretto (uscita dalla stanza durante l'isolamento



fiduciario senza giustificato motivo) al 112.

Nei casi sopra descritti il gestore ha la facoltà di risolvere il contratto con l'ospite purchè avvisi il referente AUSL e l'Agenzia Regionale e provveda al check-out dopo che l'Agenzia o la AUSL hanno trovato una diversa sistemazione alloggiativa per l'ospite.

### **Art. 3 (Oneri a carico della AUSL territorialmente competente)**

La AUSL territorialmente competente:

- provvede alla sorveglianza sanitaria delle persone ospitate;
- indica, alla Struttura Ricettiva, un proprio referente al quale rivolgersi per qualsiasi esigenza o segnalazione relativa agli ospiti;
- trasferisce, all'Ospedale più vicino o comunque ad altra Struttura idonea, l'ospite che manifesti i sintomi da COVID-19, durante la permanenza presso la Struttura Ricettiva;
- attesta, alla fine del periodo di emergenza, che la struttura recettiva, dal punto di vista dell'avvenuta sanificazione, è in regola per l'accoglienza in sicurezza degli ospiti.

### **Art. 4 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro)**

Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

### **Art. 5 (Fatturazione)**

La Struttura Ricettiva emette fattura, sulla base del prezzario ivi

stabilito, per i giorni di effettiva permanenza, direttamente nei confronti dell'ospite, come espressamente previsto dal citato D.P.C.M. 10/4/2020

**Art. 6 (Controversie e Foro competente)**

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad sperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

**Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)**

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

**Dott.ssa Rita Nicolini** (firmato digitalmente)

per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 27/2020

**Dott.ssa Petropulacos Kyriakoula** (firmato digitalmente)

per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 42/2020

**Le Associazioni di Categoria degli albergatori:**

**Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio**

**Emilia Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna**